

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

per la **M**obilità **E**STERNA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 05/10/2010

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto

<i>Art.1</i>	<i>Principi Generali</i>
<i>Art.2</i>	<i>Requisiti per la partecipazione alle procedure di mobilità</i>
<i>Art.3</i>	<i>Bando di mobilità</i>
<i>Art.4</i>	<i>Commissione giudicatrice</i>
<i>Art.5</i>	<i>Modalità attuative per la valutazione e lo svolgimento dei titoli e delle prove</i>
<i>Art.6</i>	<i>Graduatoria</i>
<i>Art.7</i>	<i>Norma di prima attuazione</i>
<i>Art.8</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>
<i>Art.9</i>	<i>Norme abrogate</i>
<i>Art.10</i>	<i>Rinvio dinamico</i>
<i>Art.11</i>	<i>Entrata in vigore</i>

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dei trasferimenti di personale tra il Comune ed altri enti, secondo le disposizioni di legge e contrattuali previste.
2. l'Amministrazione Comunale, nei limiti stabiliti dal piano triennale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla medesima qualifica, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, così come definito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., qualora il Comune non sia in possesso di graduatorie da concorsi pubblici aperte ed in corso di validità.
3. Le procedure di mobilità esterna verranno attivate, per ciascun profilo professionale, in sede di approvazione del fabbisogno annuale del personale, salvo diversa previsione in essa contenuta.
4. Le suddette procedure avranno avvio esclusivamente mediante pubblicazione di apposito bando di selezione da approvarsi da parte del Responsabile del Servizio Personale.

Art. 2 Requisiti per la partecipazione alle procedure di mobilità esterna

1. Alle procedure di mobilità esterna per il trasferimento presso il comune di Castell'Azzara potranno partecipare i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. in servizio a tempo indeterminato e con una esperienza lavorativa di **ruolo**, alla data di scadenza dell'avviso di mobilità, di almeno **36 mesi** nella categoria e profilo professionale del posto da ricoprire.
2. In relazione al posto da ricoprire, nel bando di selezione, potranno essere richiesti specifici requisiti professionali, culturali e/o abilitativi.
3. Per la successiva valutazione potranno essere richieste notizie riguardanti le assenze ed i provvedimenti disciplinari applicati nel biennio precedente.
4. Non saranno valutate le domande provenienti da dipendenti a cui siano state applicate nel biennio precedente sanzioni disciplinari.
5. Le prove saranno effettuate anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per la professionalità ricercata.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, non saranno prese in considerazione le domande di mobilità presentate a questo Ente al di fuori dei termini previsti da eventuali bandi di mobilità pubblicati.

Art. 3 Bando di mobilità

1. L'avviso di selezione per la copertura di posti per mobilità esterna dovrà contenere i seguenti elementi:
 - L'indicazione dei posti messi a mobilità ed il profilo professionale da ricercare;
 - La data di scadenza per la presentazione delle domande;
 - Eventuali requisiti professionali, culturali e/o abilitativi per il posto messo a selezione;
 - Indicazione sulle prove da espletare e sulle modalità di valutazione dei titoli.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - a) Le loro generalità, stato civile, residenza e situazione familiare;
 - b) L'Ente di appartenenza, categoria e posizione economica, profilo professionale, data di assunzione a tempo indeterminato e la data di permanenza nella categoria e profilo professionale richiesto per la selezione;
 - c) Il possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando;
 - d) ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria.
3. All'avviso di selezione verrà data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per la durata minima di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e trasmissione agli Enti limitrofi.

Art. 4 Commissione giudicatrice

1. La commissione per la valutazione delle prove e dei titoli di ciascuna selezione sarà composta:
 - a) dal Responsabile del servizio interessato alla selezione in qualità di presidente;

b) dal segretario comunale;

c) dal Responsabile del servizio personale che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Qualora una o più figure che compongono la commissione coincidano, la commissione sarà proporzionalmente ridotta.

Il Presidente della commissione, qualora lo ritenga opportuno, anche in base alla peculiarità del posto da ricoprire, può integrare la commissione con un esperto della materia.

Art. 5 Modalità attuative per la valutazione e lo svolgimento dei titoli e delle prove

1. Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione n. 20 punti di cui n. 10 per la valutazione dei titoli e n. 10 per la valutazione delle prove (colloquio).

2. Prima dello svolgimento della prova prevista nel bando, la Commissione procede alla valutazione dei titoli di tutti i candidati con i criteri indicati nel presente articolo.

3. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli (curriculum e anzianità di servizio) è ripartito come di seguito indicato:

Categoria	Punteggio massimo curriculum	Punteggio massimo anzianità di servizio nel profilo del posto richiesto
D	9,5	0,5
C	9,5	0,5
B3	9,0	1,0
B1	8,5	1,5
A	8,0	2,0

4. Il punteggio relativo all'anzianità di servizio è attribuito valutando il solo servizio prestato nella stessa categoria e profilo professionale del posto da ricoprire attribuendo alle categorie D e C 0,1 punti per ciascun anno di servizio (max 5 anni), alla categoria B pos. Iniziale B3 0,2 punti per ciascun anno di servizio (max 5 anni), alla categoria B pos. Iniziale B1 0,3 punti per ciascun anno di servizio (max 5 anni), alla categoria A 0,4 punti per ciascun anno di servizio (max 5 anni). Non saranno valutati periodi inferiori all'anno.

5. La prova (colloquio) deve tendere ad accertare, nell'ambito delle conoscenze specifiche previste per il relativo profilo professionale, la padronanza di quelle ritenute più rilevanti e funzionali alle esigenze del servizio interessato, con particolare attenzione nei riguardi della copertura di posti unici in organico, e ad accertare, altresì, la capacità ed le attitudini personali del candidato in merito all'andamento e alla flessibilità operativa, all'orientamento, alla gestione dello stress, alla capacità di relazionarsi con l'utenza ed alla capacità di cooperazione ed integrazione con le altre posizioni lavorative all'interno dell'Ente. La valutazione prevista dal presente comma non ha caratteristiche comparative.

6. La data per lo svolgimento della prova (colloquio) verrà fissata nel bando e/o pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente senza nessun ulteriore avviso ai candidati.

7. Nei casi, invece, in cui l'accertamento delle specifiche conoscenze, delle capacità ed attitudini richieste, possano essere direttamente rilevabili dai "curricula" presentati dai candidati, la scelta tra gli interessati sarà operata attraverso il solo esame dei "curricula" ivi inclusi i periodi di analoga esperienza.

Art. 6 Graduatoria

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello della prova (colloquio) e trasmette all'ufficio personale i verbali, nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.

2. La graduatoria di cui al comma 1. È valida esclusivamente fino alla copertura del posto messo a bando.
3. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte di questa Amministrazione, l'Ente di provenienza del candidato selezionato per la mobilità non provveda al rilascio del prescritto nulla-osta al trasferimento, sarà possibile provvedere allo scorrimento della graduatoria.
4. Il responsabile del personale procede, con proprio atto, all'approvazione dei verbali e della graduatoria nonché alla pubblicazione della stessa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 7 Norma di prima attuazione

1. Le modalità di accesso alla procedura di mobilità esterna contenute nel presente regolamento verranno comunicate, entro 10 giorni dalla data di approvazione dello stesso a tutti coloro che hanno presentato domanda di trasferimento al Comune di Castell'Azzara nell'anno precedente alla data di approvazione, al fine di consentire agli stessi la possibilità di ripresentare le domande per gli eventuali bandi di mobilità pubblicati dall'Ente.

Art. 8 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle speciali norme dei Contratti Collettivi Nazionali, legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 9 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet del comune di Castell'Azzara <http://www.comune.castellazzara.it> .

Art. 10 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti o incompatibili.

Art. 11 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e contrattuali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di scadenza della sua ripubblicazione.